



Lotta alla droga o lotta al drogato?

Con Il DPR 9 ottobre 1990 n. 309, le pene per i delitti in materia di stupefacenti furono elevate: reclusione da *sei a venti anni e multa da 26.000 a 260.000*.

La legge 21 febbraio 2006 n. 49 applicava le medesime sanzioni a chi avesse senza autorizzazione introdotto, acquistato, ricevuto ecc. o comunque illecitamente detenuto senza autorizzazione le medesime sostanze, quando non fossero destinate ad uso esclusivamente personale. La stessa legge diminuiva da un terzo alla metà le sanzioni per i fatti che avessero ad oggetto le sostanze contemplate dalla Tab. II sez. A, B e C dell'art. 14 (relative a medicinali utilizzabili per trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica e degenerativa). Veniva abolita la differenziazione di trattamento penale tra le sostanze delle tabelle I e III e quelle delle tabelle II e IV. Stesse pene sono previste per l'illecita produzione e commercializzazione di sostanze chimiche di base utilizzabili nella produzione clandestina. Per i delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (associazione tra tre o più persone) la pena è, per chi dirige il gruppo, della *reclusione non inferiore a venti anni*; per i partecipanti, della *reclusione non inferiore a dieci anni* (art. 74 dpr 309/90); le pene aumentano ove ricorrano le aggravanti previste dalla norma. Come si è fatto notare in dottrina (1) la "ridefinizione del concetto "sostanze stupefacenti" scaturito nell'unificazione delle tabelle, attribuendo indistintamente a tutte un medesimo disvalore di base indipendentemente dalla indubbia, effettiva diversa pericolosità dei vari tipi di stupefacenti" ha comportato una equiparazione sanzionatoria verso le pene più alte "anche per quelle sostanze che precedentemente erano considerate di minore pericolosità sociale.

La recentissima legge ha pertanto comportato un ulteriore sensibilissimo inasprimento penale per il settore in esame.

L'efficacia concreta delle misure

L'insieme di queste provvidenze normative consente di affermare che i delitti di droga sono quelli

che più efficacemente e implacabilmente vengono accertati e perseguiti.

La dimostrazione dell'efficacia di queste misure è documentata dalla percentuale della popolazione carceraria per delitti in materia di stupefacenti, rispetto al totale

UBALDO NANNUCCI

Magistrato, Ex Procuratore Capo c/o Pretura Circondariale di Firenze

degli altri.

Per limitarci alla casa circondariale di Sollicciano, al febbraio 2008, su 720 detenuti erano ristretti per reati di droga 322 persone. Pari ad oltre il 44%. Il dato dimostra l'efficacia della repressione e l'incidenza del problema droga sul panorama complessivo della criminalità di maggiore spessore, cui pressoché esclusivamente si applica la misura del carcere.

L'effetto pratico dell'azione repressiva sul fenomeno nel suo complesso

Quali effetti hanno prodotto queste misure? In altre parole, può dirsi che un apparato sanzionatorio ed un insieme organizzativo a livello di forze di polizia e di magistratura così imponente è riuscito, se non a debellare, a diminuire concretamente il fenomeno della diffusione delle sostanze stupefacenti, con particolare riguardo a quelle di maggiore nocività sociale? E a tutelare in modo apprezzabile la comunità specialmente giovanile dal contatto con la droga?

Nella realtà toscana, possiamo ricordare i dati enunciati nella relazione tenuta dal presidente ff. della Corte di Appello di Firenze il 26 gennaio 2008. Nella tabella relativa al confronto dei principali reati negli ultimi due anni, si rileva che le denunce per reati in materia di stupefacenti sono aumentate del 5,1% nel 2006/2007, rispetto al corrispondente periodo 2005/2006. Se si eccettuano i furti a carico di ignoti, il numero delle denunce per questa categoria di reati è il più alto in senso assoluto (4.600 rispetto a 4.376 del periodo precedente).

La situazione a livello nazionale

Informazioni di estremo interesse sul fenomeno della tossicodipendenza nel suo insieme sono contenute nella *Rilevazione attività nel settore tossicodipendenze - anno 2006 - redatto dal Dipartimento*

della prevenzione e della comunicazione del Ministero della Salute. Da tale studio si apprende che nel corso del 2006 sono stati presi in carico dai servizi pubblici per le tossicodipendenze 171.353 soggetti tossicodipendenti. I nuovi utenti sono 35.766, pari al 20,9% del totale. Il 71,3% degli utenti in carico nel 2006 ha assunto primariamente eroina, mentre l'uso primario di cannabinoidi e di cocaina ha riguardato, rispettivamente, il 9,6% e il 14% dei soggetti trattati. Lo stesso studio rivela che mentre il ricorso all'eroina dal 1991 al 2006 è diminuito (passando dal dato di partenza del 90,01% al 71,3%), quello di cocaina è aumentato (dall'1,3% del 1991 al 14,4% del 2006), mentre l'impiego di cannabinoidi è rimasto stabile intorno al 10%.

È bene tenere presente che questi dati riguardano esclusivamente i soggetti che si sono rivolti per assistenza ai Servizi pubblici per la tossicodipendenza.

Il numero oscuro degli individui che abitualmente si dedicano è ovviamente impossibile da determinare, ma non è arrischiato supporre che si tratti di un multiplo di quello costituito dai soggetti seguiti dal SERT.

A questo punto dell'analisi occorre prendere atto di un dato non positivo. L'enorme dispendio di energie e di mezzi impiegati dallo Stato e dalle Forze dell'Ordine, nelle sue varie articolazioni, non ha né contenuto, né ostacolato il fenomeno della diffusione, dello spaccio, del mercato internazionale di stupefacenti. Gli ingenti guadagni che il commercio di queste sostanze consente, rendono affatto inutili ed aleatori i pur relevantissimi successi degli organi cui la repressione è affidata, ed irrilevanti i sequestri di sostanze che con grande frequenza risultano pubblicizzati dalla stampa.

Tutto ciò potrebbe costituire una scelta consapevole e responsabile ove potesse sostenersi che la campagna di repressione abbia davvero trattenuto qualche giovane dall'avvicinarsi a questa esperienza di vita.

Non è purtroppo così. L'esperienza giudiziaria insegna che ben poco incide, sulla motivazione che spinge un ragazzo o una giovane a provare l'emozione che altri loro propongono, il timore dei rischi penali che in un futuro lontano potrebbero derivare per l'eventualità di trasformarsi in uno spacciatore. Ogni ragazzo che indulge a questa tentazione lo fa per la curiosità di dimostrare a se stesso e agli altri di esser capace del gesto, con l'intima convinzione di non diventare affatto un consumatore abituale, e di poter interrompere in qualsiasi momento questa fugace avventura.

È probabile che in moltissimi casi specialmente quando è il fumo la prima esperienza, questa previsione sia giusta; e che in effetti in un altissimo numero di casi questo percorso sia bloccato sul nascere. Certamente, comunque, non influisce sulla decisione il timore penale. Piuttosto l'educazione ricevuta, la consapevolezza del rischio fisico e psicologico, la maturità della persona.

Ma per quelli che cadono, e che non sanno sfuggire alla voglia di ripetere, quale aiuto offre l'apparato sanzionatorio?

Il problema vero sta in questa domanda: riesce il sistema penale ad impedire d'autorità l'accesso alla droga, per chi non ha sufficienti antidoti psicologici che lo preservino dalla reiterazione? La risposta è assolutamente ovvia. Chi non ha riserve sull'uso, ed anzi ne è interessato, ha molti modi di ottenere quanto ricerca. E non sono le offerte che mancano. Tra l'altro v'è l'espedito di far credito al candidato tossicomane, con atto che può apparire di mera amicizia, e che si trasforma in un vincolo opprimente e ineluttabile, fonte spesso di autentico terrore fisico per il caso d'insolvenza.

La domanda che, quindi, ogni persona attenta agli aspetti umani della tragedia che si consuma addosso al giovane deve porsi è: davvero, per aiutare questa persona, serve cercar di ostacolare il contatto con la polvere, quando si sa in anticipo che nulla lo potrà impedire? Se si dà per certo che chi non ha difese protettive interne non potrà essere salvaguardato contro se stesso dal mondo che lo circonda, e che lucra ingenti guadagni grazie alla sua debolezza, è davvero fare opera di caritatevole solidarietà costringere questo soggetto a dipendere da strutture criminali, che finiscono con l'essere suoi padroni e suoi aguzzini?

La condizione del tossicomane

Una volta che la gustosa esperienza di una o due volte imprigiona il soggetto, il ragazzo perde il suo essere persona, e diventa da un lato succube del suo fornitore, dall'altro fonte di rischio per i suoi amici, compagni, fidanzate, fratelli.

E quando la piccola cessione non basta a corrispondere il prezzo, si presenta, inevitabile, la tentazione di ricorrere ad altri mezzi, o altri espedienti. Il furto, la vendita del corpo, la rapina magari con la minaccia della siringa. Si apre in altre parole la strada criminale. Il suo piccolo spaccio, o suoi ancora contenuti delitti, sono alimento che nutre le grandi entrate della criminalità organizzata.

Un'idea diversa

Nel gennaio 1998, all'inaugurazione dell'anno giudiziario il procuratore generale della Corte di Cassazione Ferdinando Zuconi Galli Fonseca si esprime sull'argomento in questi termini: *come in ogni altro Stato, la proibizione non riesce a stroncare il mercato clandestino, gli stupefacenti sono abbondantemente reperibili e purtroppo facilmente accessibili ai giovani. Finché non sono incarcerati o non accettano di essere accolti in comunità terapeutiche i tossicomani sono abbandonati a se stessi, vittime del ricatto degli spacciatori, destinati alla devastazione fisica e psichica e non di rado alla morte, indotti nella maggior parte dei casi a trasformarsi essi stessi in delinquenti per affrontare i costi altissimi dell'acquisto della droga. Si può dire che la delinquenza dei tossicodipendenti, che tanto preoccupa*

la Popolazione, è più conseguenza del regime proibitivo che degli effetti psichici prodotti dal consumo degli stupefacenti. La diffusione delle droghe è in espansione, e tutto ciò che può servire a combattere il fenomeno non deve essere tralasciato. È necessario intensificare per quanto possibile l'attività di prevenzione, in primo luogo a livello scolastico, così com'è necessario rafforzare le iniziative dirette a contrastare la produzione delle materie prime. Ma occorre anche agire muovendo dalla constatazione che l'azione repressiva si dimostra di per sé sola – nel nostro come in ogni altro Paese – insufficiente a debellare il traffico illecito degli stupefacenti: fonte di enorme potere economico per le grandi organizzazioni criminali internazionali, che ne traggono sempre più forti capacità di corruzione e di infiltrazione nell'economia e nella finanza degli Stati, e perfino nella politica dei paesi istituzionalmente più deboli. Tutto ciò deve far considerare con grande attenzione le nuove impostazioni criminologiche e terapeutiche condotte in alcuni paesi, mediante iniziative non di liberalizzazione del commercio, ma di somministrazione controllata delle droghe sulla base di prescrizioni mediche, inserita in programmi di assistenza e reinserimento sociale dei tossicomani.

Queste considerazioni appaiono tuttora di estrema attualità. Naturalmente una proposta di tal natura solleva l'immediata opposizione di chi agita la bandiera dell'intransigenza assoluta. Ma il problema non è quello di difendere posizioni ideologiche per fedeltà a dei principi astratti. Il problema vero, di carattere morale prima che giuridico, è se per una questione di immagine dell'autorità dello Stato sia giusto sacrificare ed abbandonare nelle mani della delinquenza dei cittadini inermi, che vivono uno stato di perdita di identità e di dignità per effetto di una legislazione che preferisce compiacere se stessa, e gli uomini politici che ne fanno sfoggio, facendone pagare le conseguenze a persone che, sia pure colpevolmente, si trovano in una condizione di patologia psicofisica che viene non difesa, ma aggravata e ribadita dalla ostentata severità delle norme. Una severità che compiace la vanità del mondo politico, che ostenta i suoi buoni principi senza curarsi dei loro perversi effetti, mentre punisce e ribadisce le condizioni di servitù in cui, per quei paludati principi, lascia vivere e morire degli individui che non hanno, né sanno, né possono difendersi da sé, né recuperare la dignità di persone.

E poiché lo Stato, pur nella sua ostentata purezza di intenzioni, consente poi che ad un certo numero di persone venga somministrato uno stupefacente – il metadone – che poco si distingue quanto agli effetti da quelli più temuti, pare pretestuoso negare ingresso ad una possibilità di sperimentazione di somministrazione controllata di quella sostanza, che più di ogni altra risulta distruttiva della personalità di chi ne fa uso, utilizzando le metodiche che già erano previste dall'art. 16 della legge 1041/54. Registro, identificazione dell'acquirente, prescrizione sanitaria.

Sul piano individuale i più immediati e diretti effetti sono intuitivi.

A) Il tossicodipendente sarebbe liberato dalla schiavitù che lo lega al proprio fornitore e potrebbe ricevere a prezzo di costo quanto è costretto ad acquistare sul mercato criminale.

B) Si ridurrebbe in misura rilevante il pericolo di morte o lesioni, per assunzione di composti manipolati ed infetti.

C) Si ridurrebbe considerevolmente se non affatto scomparire il rischio di diffusione di AIDS e di infezioni epatiche.

D) Si consentirebbe ai Servizi, cui l'elenco dei soggetti dovrebbe essere accessibile, di entrare in contatto con tali persone per sollecitare, ove possibile, forme di assistenza e di aiuto psicologico e terapeutico, anche al fine di una riabilitazione e recupero personale, magari offrendo opportunità lavorative nei casi che lo consentissero, prima che si instauri una situazione di cronicità.

E) Si ridurrebbe considerevolmente la necessità di degradarsi offrendo per soldi se stessi.

Sul piano sociale si ridurrebbe considerevolmente:

A) l'area della criminalità dipendente da comportamenti delittuosi di tossicodipendenti, che, per quanto di impossibile quantificazione, pare fornire un consistente contributo alla criminalità di strada furti e rapine - quasi sempre di impossibile persecuzione;

B) l'entità degli utili della grande criminalità organizzata, la quale verrebbe privata di una fonte di arricchimento considerevole della quale si serve per inquinare l'intera vita sociale, inserendosi nelle attività produttive con danno degli imprenditori onesti;

C) l'afflusso di soggetti stranieri, attratti sistematicamente dalle possibilità di guadagno che il commercio di droga offre a livello internazionale;

D) l'enorme carico di spese che lo Stato sostiene per una guerra che non può vincere, liberando uomini e risorse per combattere altre forme di criminalità, quali il sistema delle estorsioni che rappresenta una vera emergenza nazionale in tanta parte del meridione; senza dire che, ovviamente, il sistema punitivo non potrebbe essere smantellato per i casi in cui le regole previste non venissero osservate, o per le sostanze escluse dalla somministrazione.

Ma soprattutto lo Stato-persona darebbe prova di grande civiltà di pensiero e di sentimenti, dimostrando che l'individuo che è caduto in una condizione di inferiorità spirituale e civile non viene abbandonato a se stesso e condannato a perdersi sempre più tra le maglie di una giustizia ottusa quanto disumana, ma viene concretamente aiutato a ritrovare una sua personalità di cittadino senza pronunciare condanne morali o anatemi ideologici, e senza condizionare l'assistenza a rinunce che il soggetto non può o non vuoi fare, fin quando non avrà maturato la scelta che da quella condizione è possibile e desiderabile uscire. **TM**